

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 8051 del 25/05/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/8309 del 23/05/2017

Struttura proponente: SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI
E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA DEL SOTTOPRODOTTO RESIDUI
VERDI DEL MAIS DOLCE.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI,
BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

Firmatario: CRISTINA GOVONI in qualità di Responsabile di servizio

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3 maggio 2016, n. 67 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) (Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1)";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016 "Istituzione dell'Elenco regionale dei sottoprodotti";
- la determinazione 5 luglio 2016, n. 10718 "Istituzione coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore, previsto all'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16";

Premesso che:

- la direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze

- o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;
- la normativa italiana di recepimento, all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
 - l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 16/2015 prevede che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore la Regione attivi un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'art. 1, comma 6;
 - il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, ai fini della prevenzione della produzione di particolari tipologie di rifiuti speciali prevede la possibilità di istituire un tavolo di lavoro, costituito dai maggiori portatori di interesse, per l'identificazione di sottoprodotti e lo studio delle condizioni che ne agevolano l'utilizzo;

Dato atto che:

- con determinazione n. 10718/2016 è stato costituito il Coordinamento permanente sottoprodotti (di seguito, Coordinamento) formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia Romagna;
- il Coordinamento ha ricevuto il mandato di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, possano consentire di individuare, caso per caso, da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell'ambito dei diversi cicli produttivi;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016, con la quale è stato istituito l'Elenco regionale dei sottoprodotti presso la Regione Emilia-Romagna; è stato dato mandato al Responsabile del Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali di formalizzare con determina le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti per le filiere individuate nell'ambito del Coordinamento; è stato disposto che le imprese regionali possano richiedere l'iscrizione all'Elenco nei casi in cui il proprio processo produttivo e le sostanze o oggetti da esso derivanti rispettino le caratteristiche individuate con la sopra citata determina e sussistano i requisiti ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e/o oggetti come sottoprodotti;

Considerato che il Coordinamento ha analizzato il processo produttivo di lavorazione del mais dolce da cui derivano i residui verdi consistenti in tutoli, foglie, brattee e stocchi ed ha valutato che:

- a) i residui verdi sono originati da processi produttivi di tipo agroalimentare di cui costituiscono parte integrante ed il cui scopo primario non è la loro produzione;
- b) tali residui sono utilizzati, come materia prima, in impianti di produzione di biogas;

- c) tali residui sono di norma utilizzati a seguito di taglio, lavaggio, separazione, sfogliatura, triturazione, trinciatura, insufflazione d'aria, fermentazione naturale, disgregazione fisico-meccanica che costituiscono trattamenti riconducibili alla nozione di normale pratica industriale;

Valutato, inoltre, che:

- a) nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto dei residui verdi considerati sottoprodotti non devono avvenire commistioni con rifiuti o altre sostanze e materiali;
- b) tali fasi devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente;
- c) il deposito deve essere effettuato in luoghi dedicati ed adeguatamente protetti ed in ogni caso deve avvenire con modalità e tempi che siano congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo come specificato al punto 7 della Scheda tecnica allegata al presente atto;
- d) per il trasporto, dal luogo di produzione a quello di utilizzazione, dovranno essere utilizzati mezzi aventi caratteristiche idonee come specificato al punto 7 della Scheda tecnica allegata al presente atto;

Considerato che le caratteristiche tecniche e gestionali sopra elencate consentono di qualificare i residui verdi della lavorazione del mais dolce quali sostanze idonee ad essere qualificate come sottoprodotti nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

Ritenuto, quindi, di:

- approvare la scheda in cui sono riportate le caratteristiche dei residui verdi del mais e del processo produttivo da cui tali sostanze provengono, allegato "Scheda relativa al sottoprodotto denominato "residui verdi del mais dolce" - Processo produttivo n. 4", parte integrante della presente determinazione;
- disporre che le imprese che producono i residui verdi del mais derivanti dal processo produttivo avente le caratteristiche indicate nella scheda sopra indicata

possano richiedere l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei sottoprodotti" nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;

Dato atto del parere allegato;

d e t e r m i n a

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la scheda in cui sono riportare le caratteristiche dei residui verdi del mais e del processo produttivo da cui tali sostanze provengono, allegato "Scheda relativa al sottoprodotto denominato "residui verdi del mais dolce" - Processo produttivo n. 4", parte integrante della presente determinazione;
2. di disporre che le imprese che producono i residui verdi del mais derivanti dal processo produttivo avente le caratteristiche indicate nella scheda di cui al punto 1) della presente determinazione possano richiedere l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei sottoprodotti" nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;
3. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Scheda relativa al sottoprodotto denominato "residui verdi del mais dolce" - Processo produttivo n. 5

1. Denominazione del sottoprodotto

Residui verdi del mais dolce.

2. Tipologia di sottoprodotto

Agroalimentare.

3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto

Residui verdi consistenti in tutoli, foglie, brattee e stocchi derivanti dalla lavorazione del mais dolce.

4. Utilizzatori

Impianti per la produzione di biogas.

5. Trattamenti

Taglio, lavaggio, separazione, sfogliatura, triturazione, trinciatura, insufflazione d'aria, fermentazione naturale, disgregazione fisico-meccanica.

6. Requisiti standard di prodotto

Il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale comunque applicabili.

7. Aspetti gestionali

Nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto dei residui verdi considerati sottoprodotti non devono avvenire commistioni con rifiuti o altre sostanze e materiali. Tali fasi devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente; in particolare durante il trasporto, dal luogo di produzione a quello di utilizzazione, dovranno essere utilizzati mezzi aventi caratteristiche idonee ad evitare la dispersione e la fuoriuscita di liquidi di sgrondo.

Il deposito deve essere effettuato in luoghi dedicati, costituiti da vasche, silos o piazzali impermeabili che consentano la raccolta e la corretta gestione dei percolati e/o delle acque di dilavamento. Al fine di evitare la formazione di odori, gli stoccaggi dovranno essere adeguatamente protetti, eventualmente anche mediante appositi teli di copertura; in ogni caso occorre che i tempi e le modalità di conduzione di tali stoccaggi siano congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile del SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/8309

IN FEDE

Cristina Govoni